

Pubblicato il 02/01/2018

N. 00004/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 608 del 2016, proposto da:

Associazione *tatuatori.it*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Dotti e Italo Castaldi, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Andrea Dotti in Ancona, viale della Vittoria, 3;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;

per l'annullamento

in parte qua, della delibera di Giunta Regionale del 18.7.2016 n. 755 avente ad oggetto "*Approvazione del Profilo professionale di <Operatori di tatuaggi/dermopigmentazione e piercing>, e dei relativi standard formativi*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Associazione ricorrente impugna la delibera di Giunta Regionale del 18.7.2016 n. 755 avente ad oggetto "*Approvazione del Profilo professionale di <Operatori di tatuaggi/dermopigmentazione e piercing>, e dei relativi standard formativi*".

Si è costituita la Regione Marche per resistere ricorso.

2. Con il primo ed articolato motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere per errata qualificazione dell'attività in oggetto attraverso il Codice ATECO 2007 e il Codice internazionale ISCO 2008 n. 5142 (quest'ultimo avrebbe invece dovuto essere il n. 3435), perché il tatuatore non è assimilabile all'estetista, al parrucchiere, al barbiere e al truccatore.

2.1 Entrambi i profili sono infondati.

2.2 Riguardo al Codice ATECO, va osservato che l'attività in oggetto è stata classificata attraverso un proprio Codice (96.09.02), diverso da quello delle altre attività che si ritiene essere state illegittimamente assimilate, ovvero: Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (Cod. 96.02.01); Servizi degli

istituti di bellezza (Cod. 96.02.02); Servizi di manicure e pedicure (Cod. 96.02.03); Servizi di centri per il benessere fisico (inclusi gli stabilimenti termali) (Cod. 96.04.10).

Non si intravede pertanto quale pregiudizio possa derivare alla ricorrente (e agli operatori che essa rappresenta) dall'indicazione, contenuta nell'Allegato A alla delibera impugnata, che considera tutti i profili sopraindicati semplicemente "COLLEGATI - COLLEGABILI".

2.3 Riguardo al Codice ISCO, deve invece osservarsi che il n. 3435, di cui alla scheda all. 4 del fascicolo di parte ricorrente, ha per oggetto "*Esecutore di tatuaggi*", ovvero solo una parte delle attività che contraddistinguono il profilo professionale definito dalla Regione (che include anche dermopigmentazione e *piercing*).

Sarebbe stato quindi onere dell'Associazione fornire elementi tecnici più precisi per ritenere che il Codice 3435 risulti più attinente rispetto al Codice individuato dall'amministrazione (5142).

3. Le considerazioni che precedono escludono anche la fondatezza dell'ulteriore motivo di gravame con cui si contesta la pretesa equiparazione tra l'attività in oggetto con quelle di estetista, acconciatore, barbiere, parrucchiere, etc., poiché, a giudizio di parte ricorrente, la prima si caratterizzerebbe per l'imposizione di alcune misure preventive non previste invece per le altre attività (ovvero: acquisire il consenso informato del cliente previa consegna di adeguata documentazione sui rischi connessi alla procedura; fruire di precise procedure per l'esposizione e l'acquisizione del consenso informato; utilizzare

precisa modulistica per l'acquisizione del consenso; illustrare al cliente il tipo di operazione da eseguirsi, gli strumenti da utilizzare, le precauzioni da osservare; verificare l'assenza di condizioni fisiche che non consentano l'esecuzione dell'intervento di tatuaggi).

Al riguardo va solo aggiunto che trattasi di misure precauzionali ed obblighi del tutto proporzionate e coerenti con l'attività in oggetto; misure in ordine alle quali non viene dedotto alcun profilo di illegittimità per palese irragionevolezza.

Del resto il Collegio non intravede ragioni ostative affinché debba considerarsi irragionevole chiedere il consenso del cliente e spiegare ad esso eventuali rischi per la salute che possano derivare dagli interventi richiesti.

Peraltro è proprio la stessa ricorrente a sostenere che il tatuatore è tenuto a possedere conoscenze tecniche e scientifiche nel campo medico; deduzione con cui si cita ad esempio l'applicazione *“di piercing al lobo ovvero al padiglione auricolare”* (cfr. pag. 5 memoria depositata in data 20.10.2017).

4. Con il terzo e ultimo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere riguardo ai criteri stabiliti per la formazione e la qualificazione professionale degli operatori di tatuaggi e *piercing*. In particolare viene lamentata:

- l'illegittima agevolazione del percorso di qualificazione professionale per svolgere l'attività di tatuatore in favore di chi già possiede la qualifica di estetista, trattandosi di attività professionale che richiede minori conoscenze scientifiche (lett. a);

- l'omessa previsione di criteri di equipollenza o metodi di applicazione dei crediti formativi acquisiti attraverso corsi eseguiti in altre regioni (lett. b).

4.1 Riguardo al secondo profilo di doglianza, il Collegio prende atto, come emerge dalle memorie conclusive delle parti depositate in vista dell'udienza di merito, che la delibera di Giunta Regionale n. 1618 del 27.12.2016 ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione della corrispondente censura, avendo ridefinito percorsi professionali per i soggetti che hanno già esercitato l'attività di tatuaggi e *piercing* ovvero hanno frequentato corsi istituiti o riconosciuti da soggetti pubblici in altre regioni.

4.2 Con la memoria depositata in data 20.10.2017, parte ricorrente insiste invece sulla trattazione del primo profilo, ovvero la pretesa illegittima riduzione di durata dei corsi di qualificazione professionale per gli esercenti l'attività di estetista.

La doglianza va disattesa.

Al riguardo va osservato che i criteri fissati dalla delibera oggetto di gravame non stabiliscono che l'estetista possa automaticamente qualificarsi come tatuatore, poiché è comunque contemplato un percorso formativo con rilascio di un attestato di qualifica professionale, ancorché detto percorso abbia durata inferiore rispetto a quello previsto per i soggetti senza qualificazioni di settore.

Dagli atti di parte ricorrente non emerge tuttavia alcun elemento tecnico che induca a ritenere che le pretese carenze professionali dell'estetista (denunciate essenzialmente sotto il

profilo medico), possano essere colmate solo ed esclusivamente attraverso un percorso formativo di durata maggiore rispetto a quelli stabiliti.

Trattasi, pertanto, di censura dedotta in modo assolutamente generico e dubitativo.

Da ultimo va comunque osservato che i corsi per le persone in attività o che hanno esercitato l'attività (cfr. delibera impugnata e delibera di Giunta Regionale n. 1618/2016) sono stabiliti di durata inferiore (90 ore) rispetto a quelli previsti per chi possiede la qualificazione di estetista ovvero di operatore alle cure estetiche (variabili tra 100, 150, 300 e 450 ore a seconda delle circostanze), disciplinando così trattamenti non del tutto equiparati come invece deduce parte ricorrente.

5. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Tommaso Capitanio, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Morri

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO